

**412.101.222.16**

**Ordinanza della SEFRI  
sulla formazione professionale di base  
Disegnatrice in microtecnica/Disegnatore in microtecnica  
con attestato federale di capacità (AFC)**

dell'8 dicembre 2014 (Stato 1° gennaio 2018)

---

<b>65018</b>	<b>Disegnatrice in microtecnica AFC/ Disegnatore in microtecnica AFC Mikrozeichnerin EFZ/Mikrozeichner EFZ Dessinatrice en construction microtechnique CFC/ Dessinateur en construction microtechnique CFC</b>
65022	Stampi/forme
65023	Prototipo

---

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),*  
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale;  
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione  
professionale (OFPr);  
visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>3</sup> sulla protezione  
dei giovani lavoratori (OLL 5),  
*ordina:*<sup>4</sup>

### **Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata**

**Art. 1** Profilo professionale e indirizzi professionali

<sup>1</sup> I disegnatori in microtecnica di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

- a. utilizzano i programmi informatici per la realizzazione di piani tecnici bidimensionali e di pezzi tridimensionali per il laboratorio di microtecnica e in base a richieste specifiche;

RU **2015** 185

<sup>1</sup> RS **412.10**

<sup>2</sup> RS **412.101**

<sup>3</sup> RS **822.115**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I 160 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7331).

- b. conoscono le tecniche di fabbricazione di base e i processi aziendali. Stabiliscono le gamme operative per lo sviluppo dei prodotti e sanno pianificare le diverse fasi operative;
- c. svolgono le loro mansioni in maniera autonoma all'interno del team. Verificano regolarmente che il loro lavoro sia conforme alle norme di fabbricazione;
- d. acquisiscono competenze di base nella gestione e nella presentazione dei progetti;
- e. nello svolgimento delle mansioni applicano le norme in vigore relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

<sup>2</sup> La formazione di disegnatore in microtecnica di livello AFC prevede i seguenti indirizzi professionali:

- a. stampi/forme;
- b. prototipo.

<sup>3</sup> L'indirizzo professionale viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell'inizio della formazione professionale di base.

## **Art. 2** Durata e inizio

<sup>1</sup> La formazione professionale di base dura quattro anni.

<sup>2</sup> L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2: Obiettivi ed esigenze**

### **Art. 3** Principi

<sup>1</sup> Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

<sup>2</sup> Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

<sup>3</sup> Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

### **Art. 4** Competenze operative

La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

- a. svolgimento di lavorazioni:
  - 1. preparare le macchine,
  - 2. lavorare i pezzi,
  - 3. assemblare i componenti delle macchine,

4. controllare la conformità;
- b. realizzazione di piani:
  1. disegnare uno studio;
- c. progettazione di prodotti semplici:
  1. studiare e analizzare il mansionario,
  2. definire varianti,
  3. sviluppare prodotti;
- d. gestione di processi:
  1. ottimizzare il proprio progetto,
  2. aggiornare e gestire documenti tecnici;
- e. attuazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e dell'ambiente:
  1. garantire la protezione della salute,
  2. garantire la sicurezza sul lavoro,
  3. garantire la protezione dell'ambiente.

<sup>2</sup> Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a–e, ad eccezione dell'insegnamento delle conoscenze professionali per la competenza c.3, è obbligatorio per tutte le persone in formazione. L'insegnamento delle conoscenze professionali per la competenza operativa c.3 si svolge a seconda dell'indirizzo professionale.

### **Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente**

#### **Art. 5<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

<sup>2</sup> Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup> Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 160 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

<sup>5</sup> L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

#### **Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento**

**Art. 6** Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3–4 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

**Art. 7** Scuola professionale

<sup>1</sup> L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1800 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
a. Conoscenze professionali					
– Svolgimento di lavorazioni	240	90	20		350
– Attuazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e dell'ambiente					(20)
– Realizzazione di piani	80	40	40		160
– Progettazione di prodotti semplici	140	20	120	200	480
– Gestione di processi	60	50	20		130
<b>Totale</b>	<b>520</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1120</b>
b. Cultura generale	120	120	120	120	480
c. Sport	80	40	40	40	200
<b>Totale delle lezioni</b>	<b>720</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>1800</b>

<sup>2</sup> D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

<sup>3</sup> Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>6</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>6</sup> RS 412.101.241

<sup>4</sup> La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

<sup>5</sup> È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

<sup>6</sup> I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

#### **Art. 8** Corso interaziendale

<sup>1</sup> Il corso interaziendale si tiene nel 1° anno di formazione e comprende 12 giornate di otto ore.

<sup>2</sup> Il corso interaziendale verte sul campo di competenze operative «svolgimento di lavorazioni».

### **Sezione 5: Piano di formazione**

#### **Art. 9**

<sup>1</sup> Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

<sup>2</sup> Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
  1. il profilo professionale,
  2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
  3. il livello richiesto per la professione;
- b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

<sup>3</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. III 31 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

## **Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda**

### **Art. 10**           Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di disegnatore in microtecnica AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di disegnatore in microtecnica qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del disegnatore in microtecnica AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- e. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

### **Art. 11**           Numero massimo di persone in formazione in azienda

<sup>1</sup> Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

<sup>2</sup> Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>3</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

<sup>4</sup> Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base.

<sup>5</sup> In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni**

### **Art. 12** Documentazione dell'apprendimento

<sup>1</sup> Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

<sup>2</sup> Il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

### **Art. 13** Rapporto di formazione

<sup>1</sup> Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

<sup>2</sup> Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

<sup>3</sup> Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

<sup>4</sup> Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

<sup>1</sup> Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze al termine del corso interaziendale.

<sup>2</sup> I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione secondo l'articolo 19 capoverso 3.

## Sezione 8: Procedure di qualificazione

### Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
  1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
  2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno 4 anni nel campo del disegnatore in microtecnica AFC, e
  3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

### Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

### Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

- a. «esame parziale», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore. L'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso al fine del secondo anno di formazione. L'esame parziale verte su una serie di competenze operative di base. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1.	Svolgimento di lavorazioni Attuazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e dell'ambiente	40 %
2.	Realizzazione di piani	60 %

- b. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 40–80 ore. L'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione.

È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali. Di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1.	Risultato del lavoro	60 %
2.	Documentazione	20 %
3.	Presentazione	10 %
4.	Colloquio professionale	10 %

- c. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. L'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce	Campi di competenze operative	Tipo di esame/Durata		Ponderazione
		scritto	orale	
1.	Svolgimento di lavorazioni	75 min		30 %
2.	Realizzazione di piani	45 min		20 %
3.	Progettazione di prodotti semplici	75 min		30 %
4.	Gestione di processi	45 min		20 %

- d. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>8</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>2</sup> Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

#### **Art. 19** Superamento, calcolo e ponderazione delle note

<sup>1</sup> La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «esame parziale» viene attribuito almeno il 4;
- b. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
- c. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

<sup>3</sup> Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

- a. insegnamento professionale;
- b. corsi interaziendali.

<sup>4</sup> Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

<sup>5</sup> Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei controlli delle competenze.

<sup>6</sup> Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. esame parziale: 15 per cento;
- b. lavoro pratico: 35 per cento;
- c. conoscenze professionali 20 per cento;
- d. cultura generale: 20 per cento;
- e. nota dei luoghi di formazione: 10 per cento.

#### **Art. 20** Ripetizioni

<sup>1</sup> La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

<sup>2</sup> Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

<sup>3</sup> Il campo di qualificazione dell'esame parziale deve essere ripetuto al più tardi insieme all'esame finale.

<sup>4</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento professionale, resta valida la nota relativa all'insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note

<sup>5</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

#### **Art. 21** Caso particolare

<sup>1</sup> Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

<sup>2</sup> Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. esame parziale: 20 per cento;

- b. lavoro pratico: 40 per cento;
- c. conoscenze professionali: 20 per cento;
- d. cultura generale: 20 per cento.

## Sezione 9: Attestazioni e titolo

### Art. 22

<sup>1</sup> Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

<sup>2</sup> L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «disegnatrice in microtecnica AFC/disegnatore in microtecnica AFC».

<sup>3</sup> Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione;
- c. l'indirizzo professionale.

## Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

**Art. 23** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei disegnatori in microtecnica

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei disegnatori in microtecnica AFC è composta da:

- a. 4–6 rappresentanti dell'associazione *Convention patronale de l'industrie horlogère suisse* (CP);
- b. 2–4 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. un rappresentante dei sindacati;
- d. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

<sup>2</sup> Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

<sup>3</sup> Gli indirizzi professionali devono essere rappresentati.

<sup>4</sup> La Commissione si autocostruisce.

<sup>5</sup> Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l'ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto

di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;

- b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- c. chiede all'organizzazione del mondo del lavoro l'adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
- e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

#### **Art. 24** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

<sup>1</sup> È responsabile dei corsi interaziendali l'associazione *Convention patronale de l'industrie horlogère suisse* (CP).

<sup>2</sup> In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

<sup>3</sup> I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

<sup>4</sup> Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

### **Sezione 11: Disposizioni finali**

#### **Art. 25** Abrogazione di altri atti normativi

<sup>1</sup> Sono abrogati:

- a. il regolamento del 30 gennaio 2002 concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio – Disegnatore in microtecnica/Disegnatrice in microtecnica<sup>9</sup>;
- b. il programma d'insegnamento professionale del 30 gennaio 2002 – Disegnatore in microtecnica/Disegnatrice in microtecnica<sup>10</sup>.

<sup>2</sup> È revocata l'approvazione del regolamento del 30 gennaio 2002 concernente i corsi d'introduzione per disegnatori in microtecnica.

<sup>9</sup> FF 2002 4166

<sup>10</sup> FF 2002 4166

**Art. 26** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le persone che hanno iniziato la formazione di disegnatore in microtecnica prima del 1° febbraio 2015 la portano a termine in base al diritto anteriore.

<sup>2</sup> Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per disegnatore in microtecnica entro il 31 dicembre 2020, viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

**Art. 27** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2015.

<sup>2</sup> Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22), ad eccezione delle disposizioni relative all'esame parziale, entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

<sup>3</sup> Le disposizioni concernenti l'esame parziale entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

